



SIMONA FREGUGLIA E NADIA TOMMASINI

**LA COSTITUZIONE DEL FONDO
DELLE RISORSE DECENTRATE**

Personale non dirigente

Con modulistica in formato digitale editabile

Edizione 2026



LA COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

Personale non dirigente

Edizione 2026

Di Simona Freguglia e Nadia Tommasini



La costituzione del fondo delle risorse decentrate
Di Simona Freguglia e Nadia Tommasini

© 2026 Publika S.r.l.
Via Parigi 6, 46047 Porto Mantovano (MN)
info@publika.it
www.publika.it

I diritti di riproduzione, traduzione, memorizzazione e adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo (analogico e/o digitale) sono riservati in tutti i paesi.

III edizione
Marzo 2026
Pubblicazione digitale

Sommario

Presentazione	7
1. Il quadro normativo vigente.....	9
2. I vincoli di contenimento della contrattazione integrativa	21
3. Conglobamento dell'indennità di comparto – art. 60 CCNL Funzioni Locali 23/02/2026	25
3.1 La disciplina prevista dall'art. 60.....	25
3.2 Il nuovo stipendio tabellare.....	25
4. Modelli operativi.....	28
4.1 Atto di indirizzo della G.C. in merito alla contrattazione integrativa.....	28
4.2 File MS Excel di costituzione fondo e adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d. lgs. 75/2017, ai sensi del d.l. 34/2019, conv. in legge 58/2019 e fogli operativi collegati.....	29
4.3 Bozza di determinazione di costituzione fondo anno 2026.....	34
4.4 Relazione illustrativa e tecnico finanziaria.....	34

Presentazione

Questa edizione segue immediatamente la sottoscrizione in data 23 febbraio 2026 del rinnovo contrattuale del Comparto Funzioni Locali 2022/2024.

Il CCNL appena siglato apporta numerose novità che riguardano molteplici materie: rafforzamento delle relazioni sindacali, progressioni tra le Aree in deroga, periodo di prova, disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, rapporto di lavoro, lavoro a distanza, introduzione della settimana «corta», patrocinio legale e tanto altro.

La novità di maggior rilievo in tema di salario accessorio consiste nell'introduzione, compatibilmente con l'avvenuta adozione del bilancio di previsione e del PIAO, entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, dell'obbligo, per tutti gli enti del Comparto, di costituzione del fondo delle risorse decentrate, atto propedeutico all'avvio della sessione negoziale che dovrà avvenire entro il medesimo termine. Nell'ambito della sessione negoziale gli enti dovranno fornire una «esaustiva» informativa, non più solo sui dati relativi alla costituzione del fondo, ma anche su quelli pertinenti l'utilizzo del medesimo nell'anno precedente, come rilevati a consuntivo.

I benefici contrattuali a favore del fondo sono limitati all'introduzione dell'incremento obbligatorio nella parte stabile del fondo, dello 0,14% del monte salari 2021 e dell'incremento discrezionale di parte variabile pari allo 0,22% del medesimo monte salari, da ripartirsi secondo il rapporto di «forza», in termini percentuali, tra fondo risorse decentrate e salario accessorio personale EQ nell'anno 2024. Un meccanismo a noi già noto, essendo stato introdotto nel rinnovo contrattuale 2019/2021 per l'incremento dello 0,22% del monte salari 2018, previsto dall'art. 79, comma 3, del CCNL 16/11/2022.

Da ultimo il CCNL appena siglato ha previsto un parziale conglobamento nello stipendio tabellare di quote dell'indennità di comparto con contestuale riduzione della parte stabile del fondo delle risorse decentrate

La presente edizione intende offrire, con il consueto taglio operativo, un supporto agli enti nella predisposizione di tutti gli atti necessari pertinenti la costituzione del fondo delle risorse decentrate, anche attraverso l'utilizzo di modelli editabili da noi predisposti, conformi all'attuale quadro normativo vigente.

1. Il quadro normativo vigente

Il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165¹ (Testo Unico del Pubblico Impiego) rappresenta come presupposto fondamentale per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate ed anche i principi contabili contenuti dell'allegato 4/2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118² conducono a tale conclusione.

La giurisprudenza contabile³ ha sempre ribadito che la costituzione del fondo deve avvenire tempestivamente all'inizio dell'esercizio, attraverso un atto unilaterale dell'Amministrazione datoriale, mediante l'adozione di una «formale delibera» di costituzione (*leggasi: determinazione*), riconducibile al plesso della dirigenza dell'Ente, in quanto atto di natura gestionale e non, invece, all'organo esecutivo.

La mancata costituzione del Fondo nell'anno di riferimento salva esclusivamente la componente stabile dei fondi, in quanto composta da risorse fisse aventi carattere di certezza, continuità e stabilità. Diversamente, le risorse variabili, avendo carattere occasionale o essendo soggette a variazione anno per anno, non possono consolidarsi nei fondi, in quanto devono e possono trovare applicazione solo nell'anno in cui sono state discrezionalmente previste, in conformità ai documenti di programmazione economico contabile. Quindi, le risorse variabili, in quanto risorse che possono mutare di anno in anno e che sono destinate ad alimentare gli oneri correlati ai trattamenti accessori premianti del personale, non possono essere trasportate sull'esercizio successivo nel caso in cui il fondo non sia stato regolarmente costituito, anche se le somme sono state regolarmente stanziare in bilancio.

La giurisprudenza della Corte dei conti, in base a quanto previsto nell'allegato 4/2 al punto 5.2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ha altresì evidenziato che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui, nell'esercizio di riferimento, siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al fondo potranno essere impegnate e liquidate:

- la prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse;
- la seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva, in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, secondo l'impostazione caldeggiata dalla Ragioneria Generale dello Stato, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione;
- la terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione. Infatti, alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante (registrazione), imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. La pre-intesa di accordo decentrato, a norma dell'art. 40-bis del d.lgs. 165/2001, è oggetto di parere del revisore dei conti.

Dopo l'armonizzazione dei sistemi contabili ad opera del d.lgs. 118/2011⁴ e l'enunciazione del principio contabile di cui all'Allegato 4.2, punto 5.2, era emersa, per gli enti che non avevano stipulato nell'esercizio di riferimento l'accordo integrativo, la

¹ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30:165!vig=>

² <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23:118>

³ <https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCMAR/40/2020/PRSP;>

<https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLAZ/7/2019/PAR;>

<https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCMOL/15/2018/PAR;>

⁴ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23:118>

La costituzione del fondo delle risorse decentrate
Di Simona Freguglia e Nadia Tommasini



Publika edizioni
Collana coordinata da Gianluca Bertagna